

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E LA PROVINCIA DI MODENA PER L'UTILIZZO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate DI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERE C) E D) DEL CODICE DEI CONTRATTI (D.LGS. 36/2023 E S.M.)

In attuazione alle leggi nazionali vigenti in materia di contratti pubblici, con il presente accordo operativo, tra:

- IL COMUNE DI MODENA (C.F. 00221940364), rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi, Dirigente del Servizio segreteria generale e di RASA della Stazione Appaltante, la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso;
- LA PROVINCIA DI MODENA (C.F. 01375710363), rappresentata dall'Avv. Barbara Bellentani, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio "Appalti e Contratti", fino a fine mandato del presidente in carica, autorizzato in forza dell'atto del Presidente

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Codice dei contratti le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro.

Ai sensi dell'art. 50 comma 2 gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 49 comma 5, per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Ai sensi dell'Allegato II.1 del Codice *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*:

Art. 1 comma 1: Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo

14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.

Art. 1 comma 2: La procedura prende avvio con la determina a contrarre [...] che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o *della consultazione degli elenchi*, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Art. 1 comma 3: Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Art. 3 comma 1: In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, *selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo* le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

Art. 3 comma 2: L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Art. 3 comma 3: La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Art. 3 comma 4: La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Preso atto che

la Provincia di Modena ha istituito da tempo l'Elenco di Operatori Economici qualificati da invitare alle procedure negoziate relative ai lavori, sulla base della normativa vigente precedentemente richiamata, e procede ai sensi della stessa al suo costante monitoraggio e aggiornamento;

Valutata pertanto l'opportunità

anche per economia del procedimento, di stipulare un accordo tra il Comune e la Provincia di Modena per l'utilizzo dell'Elenco provinciale di Operatori Economici, costantemente aggiornato, determinando con ciò una convergenza sinergica su attività di interesse comune

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

SOTTOSCRIVONO

Il seguente Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente accordo è la possibilità di utilizzo, da parte del Comune, dell'Elenco di Operatori Economici qualificati da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50 comma lettera c) e d) del Codice relative ai lavori, istituito e curato dalla Provincia di Modena, e l'impegno da parte del Comune di Modena all'utilizzo, diffusione e sviluppo dell'elenco stesso, ai sensi della normativa vigente in materia

Art. 2 – Adempimenti in capo al Comune di Modena

Il Comune s'impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni atte a far sì che le imprese interessate possano procedere alla presentazione di istanza di iscrizione al suddetto elenco presso la Provincia di Modena.

Il Comune si impegna altresì ad utilizzare in via prioritaria il suddetto elenco per la individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate relative ai lavori di cui all'art. 50 comma 1 lettere c) e d) del Codice, nei casi in cui il Rup decida di non procedere con l'eventuale manifestazione di interesse per le medesime procedure:

Art. 3 – Adempimenti in capo alla Provincia di Modena

La Provincia di Modena cura l'aggiornamento del suddetto elenco provvedendo a fornirlo al Comune di Modena al fine della individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate relative agli affidamenti di lavori di cui all'art.50 comma 1 lettere c) e d) del Codice

Art. 4 – Attivazione dell'elenco e invio inviti

Il Comune comunicherà tramite richiesta scritta, in modo riservato, alla Provincia di Modena la necessità di attivare l'utilizzo dell'elenco.

La Provincia provvederà a fornire l'elenco vigente sulla base degli aggiornamenti periodici effettuati.

Il Comune procederà, a partire dall'elenco fornito dalla Provincia, alla selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto delle disposizioni vigenti ovvero invitando tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti o in alternativa definendo già nella determinazione a contrarre i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito della consultazione degli elenchi, evitando il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori, e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 5 del Codice.

Spetterà quindi al Comune procedere alla trasmissione degli inviti agli operatori economici individuati al fine dello svolgimento della procedura negoziata. Terminata la procedura negoziata il Comune comunicherà alla Provincia i nominativi dei soggetti invitati e del soggetto aggiudicatario.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo ha durata di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 4 (quattro), previa approvazione da parte dei rispettivi organi istituzionali.

Art. 6 – Dovere di segretezza

Ai responsabili del procedimento di Provincia e Comune di Modena attiene il dovere di riservatezza in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti invitati durante lo svolgimento della procedura negoziata.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Modena.

Il Titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'accordo. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

Art. 8 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli Enti aderenti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 9 – Rinvio, norme finali

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 10 – Bollo e registrazione

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 – Allegato B – articolo 16, come modificato dal D.P.R. del 30/12/1982 n. 955.

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al D.P.R. 26-4-1986 n.131.

Il presente accordo è redatto in modalità elettronica e si intende perfezionato quando l'ultima delle parti lo ha sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE DI MODENA

Dott.ssa Daniela Maria Adriana Migliozi

Per la PROVINCIA DI MODENA

Avv. Barbara Bellentani